

4, Largo Forano  
00199 – Roma  
Tel: 338 7241904

**PACTVM**

NETWORK PROFESSIONALE

59, Via Bruxelles – 00198 Roma  
Tel. 06 80691708  
Tel. 06 48904834  
Fax 06 48904832

**Spett.le**  
**ENPAP**  
**Via Andrea Cesalpino 1**  
**00161 ROMA**

Roma 23 ottobre 2018

A mezzo posta elettronica

**RIGUARDA: fattura elettronica tra privati.**

Gentili Signori,

Vi riportiamo nel seguito delle brevi note a chiarimento delle recenti disposizioni riguardanti la fattura elettronica tra privati.

L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (Legge n.205 del 27 dicembre 2017) che ne ha stabilito la decorrenza dal 1° gennaio 2019.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 30 aprile 2018 e la circolare n.8/E emessa in pari data, ha provveduto ad emanare i chiarimenti riguardanti il nuovo obbligo, introducendo le specifiche tecniche necessarie alla generazione, elaborazione, invio e conservazione delle fatture elettroniche.

**Cos'è e come funziona la fatturazione elettronica**

La fattura elettronica non è altro che una fattura tradizionale che, invece di essere scritta su carta, viene prodotta in formato digitale (XML) rispettando gli appositi standard fissati dalla legge.

A partire dal 1° gennaio 2019, le fatture elettroniche verranno generate e spedite attraverso un percorso unico standardizzato grazie al Sistema di Interscambio (SdI) messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Tale Sistema funge da snodo tra gli interessati (cedente e cessionario) e consente anche la verifica

della correttezza del formato del documento e della completezza dei dati in esso contenuti.

Ecco in sintesi il **funzionamento del processo di fatturazione elettronica**:

- la fattura deve essere compilata tramite uno specifico software che ne garantisce il corretto formato digitale (a tal fine è possibile utilizzare diversi programmi a pagamento o gratuiti tra i quali quello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate);
- la fattura deve essere firmata digitalmente (tramite firma elettronica qualificata) dal soggetto emittente o da un suo *intermediario*<sup>1</sup> in modo da garantire origine e contenuto del documento;
- la fattura deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) tramite:
  - posta elettronica certificata;
  - servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  - sistemi di trasmissione dati basati su protocollo FTP o sistemi “web service” (che necessitano di un preventivo processo di accreditamento al SdI per consentire di impostare le regole di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente ed il SdI medesimo tramite l’assegnazione di un “codice destinatario”).
- il Sistema di Interscambio provvede ad effettuare i controlli del file ricevuto e, nel caso di anomalie, recapita entro 5 giorni al soggetto trasmittente una “ricevuta di scarto” del file sul medesimo canale con cui è stato inviato il file.
- il Sistema di Interscambio, dopo aver controllato e verificato la regolarità del documento, recapita la fattura al destinatario o all’eventuale intermediario di quest’ultimo ed invia al soggetto trasmittente una “ricevuta di consegna” della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario. Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico (ossia la PEC o il codice destinatario) prescelto per la ricezione del file.

---

<sup>1</sup> E’ possibile trasmettere o ricevere le fatture elettroniche attraverso un “intermediario” appositamente delegato, comunicando l’indirizzo telematico di quest’ultimo. Gli intermediari possono essere Dottori commercialisti, banche, poste o altri intermediari finanziari.

- Nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale o un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario, il SdI recapita la fattura tramite messa a disposizione della sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore un duplicato della stessa. E’ opportuno che il cedente consegni direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate.

In base alla normativa attuale sono **esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica**:

- coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);
- coloro che applicano il regime dei minimi o regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari.

### **Conclusioni**

Gli operatori economici, cioè tutti i soggetti passivi iva, possono:

- adeguare i propri sistemi contabili per emettere fatture elettroniche o avvalersi dei sistemi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, previa registrazione sul sito al fine di dotarsi delle chiavi di accesso;  
oppure
- rivolgersi ad intermediari, vale a dire soggetti terzi qualificati che forniscono tutti gli strumenti di supporto per la compilazione, trasmissione e per la conservazione delle fatture elettroniche.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

(Marco ZAMPANO)

